

# **ASSOCIAZIONE S. AGOSTINO IMPRESE PISTOIA**

## **STATUTO**

### **ART. 1**

#### **COSTITUZIONE - SEDE - DURATA**

E' costituita un associazione denominata:

**“ASSOCIAZIONE S. AGOSTINO IMPRESE”**

Con sede in Pistoia, Via Umberto Saba n° 172.

-La durata è sino all'anno 2030, non ha fini di lucro ed è apartitica e apolitica, l'associazione è un centro permanente di vita associativa la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

-La sede sociale può essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo e senza bisogno di ulteriori formalità.

### **ART. 2**

#### **SCOPI E ATTIVITA'**

L'Associazione “Associazione S. Agostino Imprese”.

E' autonoma, indipendente e apartitica, apolitica e senza fini di lucro.

Gli scopi sociali sono:

1. Il mantenimento e il miglioramento dell'immagine commerciale e dei servizi della zona, intesa come area omogenea.
2. L'organizzazione di campagne pubblicitarie, di marketing e di tutte quelle iniziative a beneficio degli associati.
3. Stipulare convenzioni affini a scopi sociali e/o accordi con Aziende, Enti, Consorzi e altre Associazioni sia pubblici che privati.
4. La promozione e il coordinamento di tutte le iniziative ed i contatti con enti pubblici e privati atti a favorire gli associati nella loro collettività.
5. La realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali, e sociali e aggiornamenti professionali e promuovere rapporti di collaborazione tra associati.
6. Promuovere tutte le attività di miglioramento del territorio, come le infrastrutture, la sicurezza pubblica, cartellonistica, viabilità e verde pubblico.

### **ART. 3**

#### **MARCHIO**

L'associazione è contraddistinta dalla sigla:

**“Associazione S. Agostino Imprese”**

e da un marchio, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

La sigla e il marchio sono segni distintivi e di immagine dell'associazione. Solo gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, potranno utilizzare il logo che potrà essere esposto nei propri punti vendita.

E' fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni, o qualsiasi tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

**ART. 4**  
**RISORSE ECONOMICHE**

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote annuali e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni legali e testamentari
- c) contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti delle istituzioni pubbliche e delle imprese;
- d) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi e sottoscrizioni anche a premi.

2- Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

**ART. 5**  
**AMMISSIONI – ISCRIZIONI – DIRITTI - DOVERI DEI SOCI**

Possono essere associate le ditte individuali e le società di qualsiasi natura o specie che esercitano un'attività commerciale, di ingrosso e dettaglio, di servizi, professionale, industriale, agricola o artigianale nell'area di riferimento come individuato nel comma 1 Art. 2.

La domanda di ammissione ad Associato, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello statuto e dei regolamenti deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. Si precisa inoltre che in tale richiesta deve essere indicata la persona fisica che rappresenterà l'azienda associata all'interno dell'Associazione.

Decorso i trenta giorni dalla richiesta di adesione, la stessa si intende accettata, pertanto il richiedente acquista la qualità di Associato per l'annualità in corso e pertanto sarà tenuto al versamento della quota associativa e di quant'altro deliberato dagli organi sociali a carico dei nuovi Associati, dopodiché il Consiglio Direttivo ne curerà l'annotazione nel libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo potrà esprimere il diniego all'adesione solamente nel caso in cui il richiedente non eserciti una delle attività previste dal primo comma del presente articolo e/o nel caso in cui sia sottoposto a qualsiasi tipo di procedura concorsuale o per gravi motivi etico/morali o penali.

L'adesione in qualità di Socio è rinnovata tacitamente per l'anno sociale successivo salvo disdetta da inviare entro il 28 Febbraio di ogni anno.

Il contributo associativo è stabilito dall'Assemblea dei Soci . La determinazione di tale quota e di altre quote ( contributo d'ingresso, quota straordinaria ecc...) sono deliberate dall'Assemblea con una maggioranza pari al 50%+1 degli Associati.

I Soci hanno diritto di partecipare attivamente all'attività dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti, se in regola con i pagamenti della quota associativa.

Si esclude espressamente la possibilità che alcuni Soci partecipino solo temporaneamente alle attività associative, fatti salvi casi eccezionali discussi e approvati dall'Assemblea.

I Soci hanno il dovere di rispettare lo statuto ed i regolamenti.

La qualità di Socio si perde per dimissioni volontarie per inosservanza dei regolamenti, per comportamento scorretto, per la perdita dei requisiti, per esclusione del consiglio direttivo per le cause previste dai regolamenti.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associate versate, fermo restando, inoltre, che fino alla data di recesso esso dovrà rispettare gli impegni assunti.

## **ART. 6** **STRUTTURA - ORGANI DIRETTIVI**

1) Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Uno o due Vicepresidenti del Consiglio Direttivo di cui se due uno vicario;

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

3) Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate dall'Assemblea e documentate.

## **ART. 7** **ASSEMBLEA DEI SOCI**

I Soci in regola con gli adempimenti Statutari e dei regolamenti formano L'Assemblea.

Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.

Hanno diritto al voto solamente i Soci in regola col versamento del "Contributo Associativo.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni Socio non potrà avere più di due deleghe.

Nel caso in cui l'ordine del giorno preveda l'elezioni di cariche sociali, il diritto del voto, limitatamente a tale deliberazioni, viene escluso agli associati iscritti da meno di tre mesi dalla data in cui si svolge; parimenti agli stessi (sia persone fisiche che legali rappresentanti di società) è inibita la possibilità ad accedere alle cariche elettive.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che con la scadenza prevista dallo Statuto, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto, a eventuali quote associative o straordinarie verranno determinate nella prima riunione con la maggioranza assoluta, successivamente ogni variazione dovrà essere deliberata con la maggioranza della metà più uno dei Soci presenti in regola con lo Statuto e i regolamenti.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le convocazioni dovranno essere effettuate per scritto mediante uno dei seguenti avvisi; PEC, per posta elettronica, a mano, per posta comunque da recapitarsi almeno cinque (5) giorni prima della data della

riunione, contenente ordine del giorno, luogo e data dell'orario della prima e convocazione e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancanza di rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipino di persona o per delega almeno 2/3 dei Soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Di norma, salvo diversa delibera dell'assemblea ed in occasione della elezione degli organi associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **ART. 8**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a sette (7) e comunque di numero dispari, nominati dall'assemblea dei Soci, fra i medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente le persone designate a rappresentare l'attività facente parte dell'Associazione.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione diretta fra gli altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea e che ne delibererà l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dai membri del consiglio, entro 45 giorni, l'Assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente e può nominare due Vice-Presidenti di cui uno vicario e un Segretario.

4) Al consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio preventivo;
- c) nominare il Presidente, uno o due vice Presidenti e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari d'ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi la proposta di determinazione della quota Associativa Annuale da sottoporre all'Assemblea.

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza dal Vice Presidente vicario e in assenza di entrambi dall'altro vice-presidente.

6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi o ogni qualora il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta o per posta elettronica o PEC da recapitarsi almeno tre giorni prima dalla data della riunione, contenete ordine del giorno, luogo e orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno tutti i membri del consiglio.

8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

## **ART. 9** **IL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei Soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni spettano ai Vice-Presidenti.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- 4) La firma su documenti ( contratti, deleghe ecc...) spetta in forma congiunta al Presidente ed ai 2 (due) Vice-presidenti.

## **ART. 10** **NORME FINALI**

- 1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ai fini di attività sociale.
- 2) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazione.